



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 43

della Giunta comunale

OGGETTO: Impegno di spesa per i servizi di recupero, custodia e mantenimento di un cane sprovvisto di microchip trovato nel comune di Castelnuovo. CIG: ZCE3A8D819.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **trenta** del mese di **marzo**, alle ore 19.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Impegno di spesa per i servizi di recupero, custodia e mantenimento di un cane sprovvisto di microchip trovato nel comune di Castelnuovo. CIG: ZCE3A8D819.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

- la Legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 detta disposizioni in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, affidando alcune competenze alle regioni (istituzione dell'anagrafe canina, definizione dei criteri per il randagismo e la costruzione dei rifugi per cani, adozione di un programma di prevenzione del randagismo) ed altre competenze ai Comuni come provvedere al risanamento dei canili comunali se esistenti ed alla costruzione di rifugi per cani e l'organizzazione del servizio di cura come disposto anche dalla Legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2012 "Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- il Comune di Castelnuovo, non essendo dotato di un rifugio per cani fino al 31.12.2022 ha garantito il servizio tramite il comune di Borgo Valsugana che aveva stipulato una convenzione con Comune di Rovereto (che consentiva la custodia anche dei cani accalappiati su altri Comuni) , utilizzando il canile gestito da Arcadia Onlus;
- attualmente è il corso, con il Comune di Trento, il perfezionamento di apposita convenzione per disciplinare i rapporti amministrativi e finanziari per la fruizione del servizio di cura, mantenimento e custodia di cani vaganti presso il rifugio per cani del capoluogo di provincia (schema di convenzione approvato con delibera consiliare n. 4 dd 06.02.2023);
- l'art. 11 comma 3 della L.P. 4/2012 prevede che i comuni, direttamente o in collaborazione con le associazioni con finalità di tutela degli animali, garantiscono la cattura, il trasporto e la custodia degli animali d'affezione senza proprietario.

Atteso che:

- in data 7 marzo 2023 è stato rinvenuto sul territorio comunale un cane sprovvisto di microchip;
- il cane è stato recuperato e custodito fino al giorno 21.03.2023 all'Associazione Pluto di Borgo Valsugana;
- in data 21.03.2023 il cane è stato registrato all'anagrafe canina dai veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale e successivamente trasferito presso la struttura "Bosco dell'Impero" di Pergine Valsugana gestita dalla Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale P.IVA 01322120229;

Considerato che:

- il Corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino con nota dd 23.03.2023 prto. 1375 ha quantificato in euro 105,00 l'ammontare da rimborsare per il servizio di recupero e custodia del cane da parte dell'Associazione Pluto di Borgo Valsugana (euro 30,00 per il recupero ed euro 5,00 al giorno per la custodia dal giorno 07.03.2023 al giorno 21.03.2023) ;
- la registrazione del cane all'anagrafe canina da parte dei veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale ammonterà circa ad euro 25,00;
- la permanenza del cane presso la struttura "Bosco dell'Impero" di Pergine Valsugana P.IVA 01322120229 ammonta ad euro 15,00 al giorno;
- Il cane rimarrà presso la struttura "Bosco dell'Impero" di Pergine Valsugana gestita dalla Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale P.IVA 01322120229 fino all'adozione dello stesso o al suo trasferimento al canile di Trento;

Ritenuto procede ad impegnare la spesa presunta ad oggi stimabile in euro 500,00 per i servizi di recupero, custodia e mantenimento del cane;

Accertata la disponibilità al cap. 9631/117 del bilancio di previsione anno 2023;

Visto il documento di regolarità contributiva della Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale P.IVA 01322120229 (num prot. INAIL_37170315– scadenza validità 04.07.2023);

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Vista la Legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2012 "Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Visto il decreto del presidente della provincia 20 settembre 2013, n. 23-125/leg, Regolamento recante: "Disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)"

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Richiamata la delibera consiliare n. 3 dd. 06.02.2023, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;
- il preventivo parere di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd. 19.12.2017;

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.11.2008 e s.m.;

DELIBERA

1. Di prendere atto, di accettare e recepire la parte narrativa come motivazionale del presente provvedimento,
2. Di impegnare, per i servizi di recupero, custodia e mantenimento del cane, la spesa presunta ad oggi stimabile in euro 500,00 (iva compresa) al cap. 9631/117 del bilancio di previsione 2023-2025 ;

3. Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa:
 - al Corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino la somma di euro 105,00 per il servizio di recupero e mantenimento del cane nel periodo 07.03.2023-21.03.2023;
 - all'Azienda Sanitaria Provinciale le spese di registrazione del cane all'anagrafe canina ammontanti a circa 25,00 euro;
 - alla Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale di Pergine Valsugana P.IVA 01322120229 quale gestore della struttura "Bosco dell'Impero", a presentazione di regolare fattura, la somma a titolo di mantenimento e custodia del cane dal giorno 21.03.2023 fino al giorno di adozione o trasferimento dello stesso al canile di Trento.
4. Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 s.m è stato acquisto il seguente CIG: ZCE3A8D819.
5. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.
6. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub c).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).